

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa
da quella italiana e delle minoranze linguistiche

ONOREVOLI SENATORI. — La norma sancita dall'articolo 6 della Carta costituzionale è tra quelle la cui pratica attuazione non è stata ancora realizzata se non attraverso disposizioni incomplete e parziali. Disposizioni che, appunto perchè tali e quindi non idonee ad assicurare a tutte indistintamente le minoranze linguistiche esistenti nell'ambito della Repubblica una adeguata tutela, ed addirittura una tutela qualsiasi, determinano una situazione in cui, mentre continua ad esser violato il disposto del sopra ricordato articolo 6 della Costituzione, appare violato altresì il criterio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della stessa Costituzione, operandosi ingiustificate ed assurde discriminazioni tra l'una e l'altra minoranza linguistica, ed addirittura tra vari gruppi delle medesime minoranze, a seconda che risiedano nell'una e nell'altra regione o provincia.

Ma l'aspetto più grave della attuale situazione è rappresentato dal fatto che tutte le norme alle quali può ricondursi il riconoscimento e la tutela delle più favorite tra le minoranze etnico-linguistiche esistenti

nel territorio della Repubblica, traggono origine da condizioni particolari in cui il Paese è venuto a trovarsi nell'immediato dopoguerra nei suoi rapporti internazionali. Così la loro origine storica, che finisce per avere una innegabile incidenza anche nella portata e nell'interpretazione delle norme stesse, si ricollega a forme più o meno esplicite di compromesso circa l'appartenenza alla Repubblica nelle zone interessate, e la tutela delle minoranze alloglotte, contro ogni logica e contro il significato vero delle norme costituzionali, finisce per apparire come una sorta di limitazione alla piena sovranità dello Stato, secondo una identificazione giacobina e poi nazionalista tra Stato, Nazione ed unità linguistica.

Che tale concezione sia e debba rimanere estranea al nostro ordinamento, è cosa che non dovrebbe esser discutibile. Prima ancora che l'articolo 6 della Costituzione, il carattere composito, dal punto di vista culturale, linguistico ed etnico, della comunità sociale che si esprime nella Repubblica è sancito dall'articolo 2 della Carta che assicura ad ogni cittadino come singolo e nelle formazio-

ni sociali ove si svolge la sua personalità, il godimento dei diritti inviolabili dell'uomo e dall'articolo 3 che stabilisce il diritto di eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione, tra l'altro, di razza e di lingua.

D'altra parte, il concetto secondo cui la unità e l'uniformità linguistica, culturale ed etnica degli Stati rappresenti un bene essenziale e quasi una condizione di privilegio per quelli di essi che possono vantarla, si è dimostrato non solo erroneo ed inconsistente, ma pericoloso, perchè rappresenta il presupposto di degenerazioni nazionalistiche ed autoritarie e di forme di intolleranza e di persecuzione.

Al contrario, la varietà delle culture e la pluralità delle lingue dei cittadini di uno stesso Stato possono divenire un elemento di ricchezza e di sviluppo civile se l'intolleranza e l'angustia delle leggi non conferiscano alle culture ed alle lingue minoritarie una spinta centrifuga e la tendenza a non riconoscersi nelle istituzioni e nei vincoli dello Stato in cui esistono e si sviluppano.

Ciò è tanto più vero in un contesto politico in cui si tende al superamento dei confini degli Stati nazionali, con la creazione di organismi sovranazionali ed interstatali, ed in particolare di una Comunità Europea che non è neppure pensabile sia costituita da unità statali che al loro interno non riconoscano e garantiscano la più piena libertà agli individui ed alle comunità di lingua diversa da quella largamente prevalente.

Nè può essere passato sotto silenzio il risveglio che si è manifestato negli ultimi anni di una coscienza nelle comunità alloglotte della Repubblica, coscienza che coincide con rivendicazioni di carattere sociale da parte di popolazioni spesso emarginate e sfruttate a causa di antiche e meno antiche situazioni di sopraffazione, di sottosviluppo e di condizionamento economico e culturale.

Minoranze linguistiche esistono dunque nel nostro Paese, oltre quelle cui sono riconosciuti diritti e garanzie dagli statuti regionali speciali e da norme particolari (tedeschi e ladini della provincia di Bolzano, sloveni delle province di Trieste e di Gorizia, francesi nella Valle d'Aosta). Esse sono l'albanese

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglie, Sicilia), la greca (Puglie, Calabria), la catalana (Alghero, Sardegna), la ladina-friulana (Friuli - provincia di Gorizia), la sarda, l'occitana (Piemonte, provincia di Imperia, Guardia Piemontese in Calabria) la serbo-croata (Molise).

Ma anche le lingue francese, tedesca e slovena sono usate da comunità che vivono al di fuori delle province in cui tali lingue godono di una qualche tutela (tedeschi della Valle d'Aosta, del Piemonte, del Veneto, del Friuli e della provincia di Trento, francesi del Piemonte e delle Puglie, ladini-dolomitici della provincia di Belluno e della provincia di Trento, nelle quali hanno tuttavia una tutela appena simbolica).

Il carattere di vera e propria lingua, oltre che agli idiomi che sono propri di altri Stati o di regioni di altri Stati, è generalmente riconosciuto non solo al ladino-dolomitico (il che risulta da disposizioni di legge già in vigore nel nostro ordinamento) ma anche al ladino-friulano ed al sardo, e ciò secondo il parere dei glottologi.

Secondo calcoli certo non ufficiali nè assolutamente esatti, ma fondati su dati attendibili e compiuti con criteri assai prudenti, il numero dei cittadini della Repubblica che si valgono di tali lingue supera i tre milioni, pari al 6 per cento della popolazione totale dello Stato.

Provvedere alla tutela di un diritto fondamentale di questi cittadini e delle comunità in cui sono aggregati, del diritto cioè alla identità linguistica e culturale, è quindi non soltanto un dovere inderogabile imposto dalla Costituzione al legislatore ed a tutti i poteri dello Stato, ma, oltre a rappresentare un atto di doverosa riparazione di antiche sopraffazioni ed incomprensioni, culminate con l'insensata e delittuosa politica di snazionalizzazione e di repressione di talune minoranze operata in epoca fascista, costituisce indubbiamente un problema di vaste e complesse proporzioni, d'importanza primaria tra quelli relativi ai diritti civili, alla cui realizzazione i radicali ritengono doversi considerare particolarmente impegnati, assieme alle altre forze democratiche del Paese.

La legge che oggi si propone, elaborata attraverso ampie e ripetute consultazioni con esponenti di vari gruppi linguistici, non dovrà esaurire la normativa necessaria all'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, dovendo essere integrata e completata soprattutto per ciò che riguarda l'organizzazione scolastica. Ma soprattutto essa non dovrà esaurire l'azione politica a tutela delle minoranze etnico-linguistiche, da spiegarsi con opportuni provvedimenti e misure di carattere economico e sociale diretti a scongiurare l'impoverimento e lo spopolamento di talune zone di minoranza linguistica e la dispersione e la soffocazione di quelle comunità.

D'altro canto è certo che, assieme al problema delle lingue diverse da quella italiana, esiste quello dei dialetti di tale lingua, che, secondo non trascurabili tendenze politico-culturali, debbono ritrovare dignità e riconoscimenti atti ad evitare forme di ghettizzazione di vasti strati culturali e sociali delle popolazioni di tante zone del Paese. Ma si tratta di un problema diverso, che potrà trovare adeguate soluzioni in nuovi ed aperti indirizzi pedagogici e di politica scolastica e culturale, tendenti a valorizzare ed utilizzare i dati della vita, del costume e della cultura più autentici e spontanei delle popolazioni.

Il concetto fondamentale su cui fonda il presente progetto di legge è quello della tutela del diritto individuale, oltre che collettivo, all'uso della lingua della propria comunità di origine (articolo 1 del progetto, articolo 2 della Costituzione), diritto rispetto al quale la comunità stessa e la zona in cui essa ha sede vengono in considerazione quale elemento di delimitazione e di realizzazione del diritto stesso. Da tale concetto discende quello dell'assoluta parità di tutte le lingue diverse da quella italiana agli effetti del riconoscimento del diritto soggettivo del cittadino alloglotta. Viene infatti riaffermato il diritto generale all'uso della lingua d'origine ed al compimento, nell'ambito delle zone in cui essa sia in uso, di ogni atto nei confronti dei pubblici funzionari, uffici ed enti esprimendosi in tale lingua. Viene riaffermato il divieto di costringere il cittadino

alloglotta al compimento di prestazioni personali che comportino l'uso di una lingua diversa da quella della sua comunità, se non abbia trasferito altrove volontariamente la sua residenza. Questo principio viene tutelato anche nella prestazione del servizio militare obbligatorio, disponendosi che i cittadini appartenenti a comunità alloglotte debbano essere impiegati in reparti e servizi in cui possano avvalersi della loro lingua.

Il diritto all'identità linguistica è sanzionato altresì con l'abolizione delle incivili norme sull'ordinamento dello stato civile che vietano l'imposizione di nomi « stranieri » ed è consentita la modifica dei nomi italiani imposti in osservanza di tale legge agli alloglotti nonchè la modifica dei cognomi italianizzati nelle zone di minoranza linguistica dall'epoca dell'Unità.

Il progetto fa distinzione tra zone di uso abituale anche se non prevalente di lingue diverse da quella italiana e zone di uso abituale e prevalente.

Tale distinzione riguarda non tanto la prevalenza numerica degli appartenenti all'uno o all'altro gruppo linguistico, quanto, nel caso assai frequente di bilinguismo delle popolazioni, la prevalenza della tendenza ad usare correntemente l'una o l'altra lingua tra gli appartenenti alla stessa comunità.

La distinzione appare necessaria perchè, mentre è logico garantire i diritti individuali degli alloglotti e la conservazione della lingua nel primo caso, solo nel secondo appare opportuno imporre la creazione di strutture culturali e soprattutto scolastiche che assicurino il pieno sviluppo della lingua.

Del resto le difficoltà inerenti alla creazione di tali strutture e comprensibili incertezze nell'avvalersene nella prima fase dell'applicazione della legge, potrebbero indurre molti enti locali e molte popolazioni a rinunciare a qualsiasi tutela della lingua diversa da quella italiana, ove non fosse prevista una graduazione nella tutela medesima.

È infatti agli enti locali (regioni, province, comuni, con prevalenza della determinazione, nell'ambito del proprio territorio, della deliberazione dell'ente più piccolo rispetto a quello del più grande) che è demandata la

determinazione della abitudine, prevalente o meno, dell'uso della lingua.

Si realizza così una piena ed articolata autonomia di scelte delle comunità.

Ove l'uso di una lingua diversa da quella italiana sia dichiarato oltrechè abituale anche prevalente, si attua un sistema di completo bilinguismo in ogni struttura scolastica, amministrativa, giudiziaria.

È prevista l'istituzione in università incluse nelle zone suddette o ad esse più vicine, di corsi delle lingue e delle letterature in questione, nonché, nelle varie facoltà, di corsi delle varie discipline nelle lingue degli studenti delle zone alloglotte.

Un'importanza particolare, nel contesto di una politica di integrazione e di unificazione europea, rivestono le norme degli articoli 13

e 14 che, prevedendo la costituzione di consorzi di comuni per il raggiungimento delle finalità di tutela e di sviluppo del loro patrimonio linguistico e culturale, consentono che ai consorzi suddetti partecipino anche comuni contigui di Stati confinanti con la Repubblica, abitati da minoranze che abbiano con le zone considerate comunità di lingua. Tale è il caso, ad esempio, di comuni di lingua tedesca del Piemonte contigui ad analoghe isole linguistiche situate nella Svizzera francese.

Il progetto prevede inoltre, entro tre anni dalla determinazione delle zone di uso abituale, prevalente o meno, di lingue diverse da quella italiana, la modifica delle circoscrizioni amministrative, atta a meglio garantire l'autonomia e lo sviluppo di comunità alloglotte.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DIRITTI INDIVIDUALI****Art. 1.**

Ogni cittadino della Repubblica ha diritto ad usare la lingua diversa da quella italiana propria della sua comunità di origine.

Quando egli risieda nei luoghi dove l'uso di tale lingua è usuale anche se non prevalente, egli ha diritto di compiere ogni atto nei confronti di pubblici funzionari, uffici ed enti, usando della sua lingua.

Le pubbliche amministrazioni e gli uffici giudiziari per compiere qualsiasi atto, intimazione, diffida, comunicazione nei confronti di cittadini di lingua diversa da quella italiana, residenti nei luoghi dove la loro lingua è usata abitualmente anche se non prevalentemente, debbono valersi della lingua del cittadino cui gli atti sono destinati.

Agli effetti della presente legge, lingue diverse da quella italiana in uso presso comunità aventi sede nella Repubblica debbono in ogni caso essere considerate le seguenti:

- tedesca;
- francese;
- catalana;
- occitano-provenzale;
- ladina;
- slovena;
- ladina-friulana;
- sarda;
- serbo-croata;
- albanese;
- greca.

Art. 2.

I cittadini di lingua diversa da quella italiana residenti nei luoghi di cui all'articolo precedente, hanno diritto ad usare la

propria lingua anche presso gli uffici pubblici nella cui circoscrizione abbiano sede i luoghi suddetti. Essi hanno diritto di ottenere ogni prestazione da parte degli enti sanitari pubblici disponibili nei luoghi più vicini al luogo della loro residenza, anche se al di fuori delle circoscrizioni suddette, usando della loro lingua originaria se siano costretti a ricorrervi per ragione di cura.

Art. 3.

Nessun cittadino può essere obbligato a prestazioni personali che comportino l'uso di una lingua diversa da quella della sua comunità di origine se non abbia trasferito volontariamente e stabilmente la sua residenza fuori di detti luoghi.

Nella prestazione del servizio militare obbligatorio, i cittadini originari di zone in cui è in uso la lingua diversa da quella italiana, debbono, salvo loro diversa dichiarazione, espressa liberamente prima dell'inizio del servizio militare alle armi, essere impegnati in reparti o servizi nei quali possano valersi della loro lingua.

Art. 4.

È abolito il divieto di imposizione di nomi stranieri di cui all'articolo 7 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 123, sull'ordinamento dello stato civile.

I cittadini di lingua diversa da quella italiana cui sia stato imposto un nome italiano in applicazione della norma come sopra abrogata, hanno diritto al mutamento del loro nome nella forma corrispondente nella loro lingua o comunque di quella di cui sempre abbiano fatto uso. Sulla loro richiesta decide il Tribunale in camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Tutti gli atti del relativo procedimento sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi altra spesa o imposta.

Analogo provvedimento può essere richiesto dai suddetti cittadini per ottenere la modifica di cognomi che siano stati italianizzati dopo il 1860.

I comuni le cui denominazioni siano state modificate per adattarle alla lingua italiana, con deliberazione del consiglio comunale, possono ristabilire la loro denominazione originale. Analoghi provvedimenti si possono adottare in ordine alle denominazioni di località site nel loro territorio.

Art. 5.

L'uso di lingue diverse da quella italiana nei luoghi in cui essa è abituale anche se non prevalente, indipendentemente dai provvedimenti adottati dagli enti locali di cui al capo II della presente legge, è pienamente libero nell'esercizio delle attività commerciali, nelle insegne, nei marchi delle offerte al pubblico ed in ogni altra indicazione anche obbligatoria per chi eserciti il commercio.

Art. 6.

I bandi, le ordinanze, gli avvisi al pubblico che determinino obblighi per i cittadini o ne rendano nota la sussistenza debbono essere pubblicati nei luoghi in cui siano in uso anche se non prevalente lingue diverse da quella italiana, anche nelle lingue suddette.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE COMUNITA

Art. 7.

I comuni, le province e le regioni hanno l'obbligo di effettuare e rendere pubblica la determinazione delle zone in cui sia abituale anche se non prevalente l'uso di lingue diverse da quella italiana. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tale determinazione dovrà essere fatta dalle Regioni interessate. Nei successivi novanta giorni i consigli provinciali che ritengano di dover adottare determinazioni

diverse, provvederanno con apposite deliberazioni. Nei successivi novanta giorni i comuni interessati potranno deliberare ulteriori variazioni. Le deliberazioni delle province e dei comuni che comportino la determinazione di zone d'uso di lingue diverse da quella italiana, prevalgono rispettivamente su quelle delle regioni e delle province.

Art. 8.

Avverso la determinazione delle zone risultanti dall'articolo precedente è ammesso ricorso al tribunale regionale amministrativo da parte di almeno 10 cittadini elettori dello stesso comune. Il TAR decide anche nel merito. Il giudizio è esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.

Art. 9.

Con le stesse modalità di cui agli articoli 7 e 8, le Regioni, le province ed i comuni, anche oltre i termini di cui agli articoli che precedono, possono deliberare la adozione delle norme che seguono a tutela dell'uso pubblico della lingua locale diversa da quella italiana. Tale determinazione è obbligatoria quando l'uso della lingua suddetta sia abituale e prevalente per la totalità della popolazione di uno o più comuni o frazione di essi o per consistenti minoranze.

Art. 10.

Quando l'uso pubblico di una lingua diversa da quella italiana sia dichiarato tutelato ai sensi dell'articolo precedente, l'uso di tale o di tali lingue è obbligatorio assieme a quello della lingua italiana:

- a) nelle indicazioni toponomastiche;
- b) negli atti delle pubbliche amministrazioni, anche se non diretti immediatamente al pubblico;
- c) nelle assemblee degli enti locali.

Non deve essere usata l'indicazione toponomastica italiana quando questa sia una mera traduzione o italianizzazione del toponimo della lingua diversa non in uso prima del 28 ottobre 1922.

Art. 11.

Nei comuni e nelle province in cui l'uso di una lingua diversa da quella italiana sia dichiarato prevalente è obbligatoria l'istituzione di scuole in cui l'insegnamento sia impartito nella lingua suddetta. Deve comunque essere assicurata la libertà di scelta da parte degli utenti della lingua in cui sia effettuato l'insegnamento.

Art. 12.

In almeno una delle università degli studi site nelle zone linguistiche di cui agli articoli precedenti o ad esse più vicine debbono essere istituiti corsi delle lingue in uso nelle zone suddette e delle loro culture. Inoltre per ogni facoltà e corso in dette università deve essere assicurato agli studenti delle zone di cui sopra la possibilità di sostenere gli esami valendosi della propria lingua. A tale fine saranno anche istituiti corsi di lezione nelle lingue suddette.

Nelle scuole medie delle zone limitrofe a quelle di uso abituale prevalente di lingue diverse da quella italiana sono istituiti corsi delle lingue in uso in tali zone.

Art. 13.

I comuni in cui sia abituale, anche se non prevalente, l'uso di lingue diverse da quella italiana hanno la facoltà di consorzarsi liberamente per il raggiungimento delle finalità relative all'esercizio dei diritti delle popolazioni di cui alla presente legge in ordine all'insegnamento nonchè alla realizzazione di quelle autonomie amministrative che meglio garantiscano le condizioni per l'uso delle relative lingue nella vita sociale e pubblica e per lo sviluppo culturale delle popolazioni.

Art. 14.

Ai consorzi di cui sopra possono essere dai relativi statuti, in conformità delle delibere di adesione dei comuni interessati, attribuiti poteri propri delle province e delle regioni.

I consorzi suddetti possono essere stabiliti anche con comuni di Stati confinanti con la Repubblica italiana contigui alle zone interessate ed abitati da minoranze che abbiano in comune la lingua con la popolazione delle zone suddette. L'inclusione di comuni non appartenenti alla Repubblica è soggetta solo al limite della parità e della reciprocità di diritti e di oneri.

Art. 15.

Lo Stato, le Regioni, le province debbono destinare una congrua parte della spesa pubblica per finalità culturali alle istituzioni ed alle manifestazioni relative alle culture e alle lingue delle minoranze.

Art. 16.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'uso di lingue diverse da quella italiana, all'insegnamento di esse ed alla tutela delle comunità in cui dette lingue sono in uso, contenute negli statuti regionali speciali.

Entro tre anni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 7 sarà provveduto alla modificazione delle circoscrizioni amministrative delle zone interessate, allo scopo di realizzare la migliore tutela delle minoranze linguistiche.